IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLVIII - Serie IV - Vol. V - Fasc. XII - Dicembre 1923

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. XI. Enciclica su s. Giosafat, M., p. 353. - S. C. del S. Ufficio. Circa la dispensa dal digiuno per celebrare, 360. - S. C. del Concilio. *Conchen.* Circa alcuni oneri canonicali, 361. — CONSULTAZIONI. Circa il servizio del canonico giubilato, 363. — CRONACA ECCLESIASTICA, 368. — INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXV, 370. — RECENSIONI, 375. — INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLE COSE NOTEVOLI, 376.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Nel terzo centenario del martirio di S. Giosafat Kuncevic, circa la riunione delle Chiese orientali [*A. A. S.*, XV, 573].

Enciclica. - PIUS PP. XI. — Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — *Ecclesiam Dei* admirabili consilio sic constitutam, ut in plenitudine temporum esset immensae familiae instar, quae humani generis universitatem complecteretur, cum aliis insignitis notis, tum oecumenica unitate scimus divinitus esse conspicuam. Etenim Christus Dominus non modo quod ipse a Patre munus acceperat, solis Apostolis demandavit, cum dixit: *data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes;* (1) sed etiam Apostolorum summe unum voluit esse collegium, dupliciter coagmentatum arctissimo vinculo, intrinsecus quidem fide eadem et caritate, quae *diffusa est in cordibus... per Spiritum sanctum;* (2) extrinsecus autem unius in omnes regimine, cum Apostolorum principatum Petro contulerit, tamquam perpetuo unitatis principio ac visibili fundamento. Hanc eis unitatem sub vitae mortalis exitum diligentissime commendavit; (3) hanc ipsam a Patre summis precibus petiit, (4) impetravitque, *exauditus pro sua reverentia* (5).

Itaque coaluit crevitque Ecclesia in « unum corpus » et ipsum uno vivum vigensque spiritu: cuius quidem *est caput Christus, ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem iuncturam subministrationis* (6); sed eiusdem, ea ipsa de causa, aspectabile caput is est qui Christi

(1) MATTH., XXVIII, 18, 19.
(2) *Rom.*, V, 5.
(3) IOANN., XVII, 11, 21, 22.
(4) Ibid.
(5) *Hebr.*, V, 7.
(6) *Eph.*, IV, 4, 5, 15, 16.

vice fungitur in terris, Pontifex Romanus. In eum, ut successorem Petri, perpetuo cadit illa Christi vox: *super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam* (1), isque vicarium illud munus, Petro collatum, semper exercens, fratres suos confirmare, ubi opus fuerit, omnesque dominici gregis et agnos et oves pascere non desinit.

Iam vero nihil unquam tam hostiliter *inimicus homo,* quam Ecclesiae unitatem regiminis, quacum « unitas spiritus in vinculo pacis » (2) coniungeretur, appetiit; qui si nequaquam adversus Ecclesiam ipsam praevalere potuit, effecit tamen, ut filios non paucos atque etiam integros populos ab eius gremio complexuque distraheret. Quam ad rem vel nationum inter nationes certamina, vel alienae a religione ac pietate leges, vel fluxorum bonorum incensiora studia multum valuerunt.

Maxima autem atque omnium luctuosissima fuit Byzantinorum ab oecumenica unitate discessio; cui malo etsi Lugdunense Concilium ac Florentinum mederi visa sunt, tamen deinceps denuo illud erupit hodieque perseverat, magno scilicet cum animarum detrimento. Inde cernimus transversos actos esse pessumque ire cum alios tum Slavos Orientales, quamquam hi diutius quam ceteri in Ecclesiae matris sinu permanserunt. Constat enim eos cum hac Apostolica Sede aliquid rationis habere consuevisse, etiam post Michaëlis Caerularii schisma, quam consuetudinem, incursionibus primum Tartarorum, tum Mongolorum intermissam, repetiisse deinceps ac retinuisse, dum potentium contumacia non sunt prohibiti.

Nec vero in hac causa Romani Pontifices quicquam praetermiserunt quod esset suarum partium; quorum nonnulli singulare studium curamque ad Slavorum Orientalium salutem contulerunt: ut Gregorius VII, qui principi Kioviensi « Demetrio regi Russorum et reginae uxori eius » regnum auspicantibus, cum Romae ab eorum filio rogatus esset, amicissime omnia a Deo bona per litteras est precatus (3); ut Honorius III, qui ad civitatem Novogorodensem legatos misit; quod etiam fecit Gregorius IX, itemque non multo post Innocentius IV, qui magni fortisque animi virum eo legavit, Ioannem de Plano Carpino, Franciscalis familiae ornamentum. Huius quidem decessorum Nostrorum diligentiae fructus exstitit anno MCCLV, cum concordiae et unitatis reconciliatio facta est, ob eamque celebrandam nomine et auctoritate Pontificis abbas Opizo, eiusdem legatus, insigne regium Danieli, Romani filio, solemnibus caeremoniis, imposuit. Itaque, secundum venerandam antiquiorum Slavorum Orientalium traditionem moremque, id etiam consecutum est, ut in Florentino Concilio Isidorus, metropolita

(1) MATTH., XVI, 18.
(2) *Eph.*, IV, 3.
(3) *Ep.*, lib. 2, ep. 74, apud MIGNE, *Patr. lat.*, t. 148, col 425.

Kioviensis et Moscoviensis idemque S. R. E. Cardinalis, suorum quoque popularium verbis, catholicam unitatem in fide Apostolicae Sedis professus sit sancte se inviolateque servaturum.

Mansit igitur Kioviae plures quidem annos redintegrata coniunctio; cuius dirimendae causas illae perturbationes auxerunt, quae consummatae sunt in rebus publicis, ineunte saeculo XVI; ea tamen anno MDXCV feliciter renovata est et, anno post, in conventu Brestensi promulgata, auctoribus et agentibus metropolita Kioviensi aliisque Ruthenorum Episcopis; quos quidem Clemens VIII amantissime excepit, editaque constitutione *Magnus Dominus* christifideles universos appellavit, ut Deo grates agerent, « qui semper cogitat cogitationes pacis, et « vult omnes salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire ».

Illa autem ut in perpetuum unitas consensioque consisteret, eam providentissimus Deus sanctitatis simul et martyrii tamquam signo consecravit. Quae tanta laus obtigit Archiepiscopo illi Polocensi, Iosaphat, ritus slavonici orientalis, quem iure praeclarum vel decus vel columen Slavorum Orientalium agnoscimus; siquidem vix aliquis alius magis eorum nomen illustravit, aut melius saluti consuluit, quam hic ipsorum te Pastor et Apostolus, praesertim cum sanguinem suum pro Ecclesiae sanctae unitate profudit. Cuius praeclarissimi martyrii natalis cum adsit trecentesimus, admodum Nobis placet tanti viri memoriam renovare, quo maioribus bonorum precibus Dominus exoratus « excitet in Ecclesia sua spiritum, quo repletus beatus Iosaphat, Mar« tyr et Pontifex... animam suam pro ovibus posuit » (1); auctoque in vulgus unitatis promovendae studio, continuetur quod ipse urgebat, opus, usque dum promissum illud Christi idemque sanctorum omnium optatum eveniat: *et fiet unum ovile et unus Pastor* (2).

Hic parentibus quidem ab unitate dissitis ortus est, at sancte ablutus; accepto Ioannis nomine, a teneris unguiculis pietatem coluit; cumque splendorem sequeretur liturgiae Slavonicae, veritatem ante omnia Deique gloriam quaesivit, ob eamque rem, nullis humanis impulsus rationibus, ad communionem Ecclesiae unius oecumenicae seu catholicae se puerulus applicavit; ad cuius quidem communionem se destinatum ipso rite suscepto baptismate iudicabat. Quin etiam, caelesti quodam instinctu se moveri sentiens ad sanctam universaliter redintegrandam unitatem, plurimum eo sese conferre posse intellexit, si ritum orientalem Slavonicum, et Basilianum vitae monasticae institutum in Ecclesiae universalis unitate retineret. Quare anno MDCIV inter monachos sancti Basilii alumnos cooptatus, depositoque Ioannis nomine appellatus Iosaphat, omnium exercitationi virtutum se totum dedit, pietatis maxime

(1) In officio S. Iosaphat.
(2) IOANN., X, 16.

et austeritatis. Quem enim Crucis amorem a prima aetatula, Iesum Crucifixum contemplando, conceperat, eum perpetuo deinceps ostendit prorsus singularem.

Testis autem est metropolita Kioviensis Iosephus Velamin Rutsky qui eidem monasterio archimandrita praefuerat, « in vita mona- « stica eum brevi tempore ita profecisse ut aliorum magister esse pos- « set ». Itaque ubi sacerdotio auctus est, archimandrita ipse Iosaphat renuntiatur et monasterio praeficitur. Is in huius administratione muneris, non modo monasterium continensque templum sarta tecta tueri, eaque contra inimicorum impetus communire studuit, verum etiam, quia deserta fere a fidelibus erant, idcirco instituit dare operam, ut eadem christianus populus iterum celebraret. Interea vero, in primis de suorum civium cum Petri cathedra coniunctione sollicitus, quaecumque ad eam qua promovendam qua confirmandam argumenta suppeterent, undique conquirebat, praesertim libros liturgicos pervolutando, quibus Orientales ipsique dissidentes secundum sanctorum Patrum praescripta uti consuevissent.

Hac igitur tam diligenti praeparatione adhibita, unitatis instaurandae negotium coepit tanta simul cum vi et suavitate tantoque cum fructu agere, ut ab ipsis adversariis « raptor animarum » nuncuparetur. Etenim mirabile est, quam multos ad unicum ovile Iesu Christi perduxerit, eosque ex ordine ac genere, plebeios, mercatores, equites, praefectos quoque et administratores provinciarum, ut de Polocensi Sokolinski, de Novogrodecensi Tyszkievicz, de Smolenscensi Mieleczko accepimus. Sed vel multo latiorem in campum produxit apostolatum suum, ex quo Ecclesiae Polocensi datus est antistes. Cuius quidem apostolatus incredibilem sane oportet fuisse vim, cum exempla exhiberet vitae castissimae, pauperrimae, abstinentissimae, tantae autem erga indigentes liberalitatis, ut ad eorum inopiam sublevandam hic *omophorion* oppignerarit; cum intra religionis fines admodum se contineret, nec quicquam de rebus politicis attingeret, quamvis non semel nec parum idem sollicitatus esset ad curas contentionesque civiles obeundas; cum denique praeclaro studio niteretur sanctissimi Episcopi, qui verbis scriptisque finem non faciebat inculcandae veritatis. Plura enim ad popularium a se accommodatissime composita in lucem edidit, ut de primatu s. Petri, de baptismate s. Vladimiri, ut defensionem unitatis catholicae, catechismus ad rationem beati Petri Canisii exactum, et id genus alia. Cum autem multus esset in utroque clero ad officii diligentiam exhortando, sensim, excitato ministerii sacerdotalis ardore, perfecit, ut populus, rite in doctrina christiana institutus, aptaque divini verbi praedicatione nutritus, sacramenta sacramque liturgiam frequentare assuesceret, atque ad vivendi disciplinam usque sanctiorem renovaretur. Ita longe lateque Dei spiritu diffuso, Iosaphat unitatis opus, cui se devo-

verat, magnifice confirmavit. At vero tum maxime confirmavit illud atque adeo consecravit, cum pro eodem martyr occubuit, et quidem voluntate summa, magnanimitate mirabili. Martyrium in mente semper, in ore frequenter habebat; martyrium sibi celebri in concione optavit; martyrium denique, tamquam singulare Dei beneficium, implorabat; ut paucis ante mortem diebus, ubi de paratis sibi insidiis est admonitus, « Domine, inquit, da mihi ut sanguinem pro unitate et oboe- « dientia Sedis Apostolicae profundere valeam ». Voti factus est compos die dominico XII Novembris a. MDCXXIII, cum circumsistentibus hostibus, qui unitatis Apostolum petebant, obviam se hilaris et comis obtulit, precatusque, ad Magistri Dominique sui similitudinem, ne suos domesticos laederent, se ipsum in eorum manus tradidit; cumque vulneribus crudelissime conficeretur, non cessavit ad extremum spiritum rogare Deum, ut suis percussoribus ignosceret.

Huius tam incliti martyrii magna fuere emolumenta: praesertim multum firmamenti ac roboris accessit Episcopis Ruthenis, qui duobus mensibus post, missis ad sacrum Consilium Fidei propagandae litteris, ita professi sunt « vitam nostram cum sanguine, prout iam unus ex nobis profudit, pro fide catholica profundere paratissimos nos offerimus ». Ingens etiam hominum numerus, in quibus ipsi Martyris interfectores, in sinum unius Ecclesiae se subinde receperunt.

Sanguis igitur sancti Iosaphat, quemadmodum abhinc tribus saeculis, ita nunc maxime, pignus pacis atque unitatis sigillum exstat; nunc, inquimus, cum tanta fraterna caede miserrimas Slavorum provincias, turbulentissimus motibus perturbatas, efferatorum bellorum furor cruentavit. Hunc enim sanguinem exaudire veluti videmur *melius loquentem quam Abel* (1), Slavosque fratres compellantem, ut quondam, Christi Iesu verbis: *Oves sine pastore iacent. Misereor super turbam.* Et vere, quam miserabili condicione ii premuntur! in quantis rerum omnium angustiis versantur! quot patria extorres! quae corporum strages! quae pernicies animorum! Equidem haec Slavorum tempora contemplantes, multo sane deteriora quam quae noster deplorabat, vix pro paterna animi caritate continere lacrimas possumus.

Nos quidem, ut tantam miseriarum molem levaremus, opem calamitosis ultro afferre studuimus, nihil humani spectantes, nulloque inter indigentes facto discrimine, dumtaxat egentissimo cuique praesentissime opitulantes. Verum haud par fuit tantae necessitati Nostra facultas. Nec vero prohibere potuimus quin, quavis religione contempta, contra veritatem ac virtutem indignitates increbrescerent, atque adeo, nonnullis in locis, ad carcerem, ad necem usque christiani homines atque ipsi sacerdotes et sacrorum antistites quaererentur.

(1) *Hebr.*, XII, 24.

Haec Nobis mala intuentibus, id haud mediocri est solacio, quod praeclarissimi Slavorum Antistitis commemoratio solemnis occasionem praebet sane opportunam ad paternum animum, quem erga Slavos omnes Orientales gerimus, declarandum, iisdemque proponendam bonorum omnium summam, quae in Ecclesia sanctae oecumenica unitate consistit.

Ad quam unitatem cum dissidentes impense cohortamur, tum christifideles universos, Iosaphat auctore et magistro, contendere cupimus, ut pro viribus suam quisque Nobis operam studiumque navent. Hi porro intelligant non tam disputationibus aut incitamentis aliis, quam sanctae vitae exemplis officiisque hanc esse unitatem promovendam, in primis vero caritate erga Slavos fratres ceterosque Orientales, secundum illud Apostoli: *Eandem caritatem habentes, unanimes, idipsum sentientes, nihil per contentionem, neque per inanem gloriam, sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, non quae sua sunt singuli considerantes, sed ea quae aliorum* (1).

Qua in re, quemadmodum Orientales dissidentes oportet ut, antiquis praeiudicatis opinionibus depositis, veram Ecclesiae vitam cognoscere studeant, neque in Ecclesiam Romanam privatorum culpas conferant, quas ipsa quidem et damnat et emendare connititur; sic Latini homines uberius altiusque res moresque cognoscant Orientalium, ex quorum intima cognitione tam multum efficacitatis in sancti Iosaphat operam redundavit.

Hisce rationibus permoti, Nos Institutum Pontificium Orientale, a decessore Nostro desideratissimo, Benedicto XV, conditum, novis studiis fovendum curavimus; illud persuasum habentes, ex recta rerum cognitione aequam hominum existimationem itemque sinceram benevolentiam efflorescere, quae, Christi caritate coniuncta, religiosa unitati quam maxime est, Dei munere, profutura.

Hac enimvero caritate afflati, sentient omnes quod divinitus docet Apostolus: *Non enim est distinctio Iudaei et Graeci; nam idem Dominus omnium, dives in omnes qui invocant illum* (2). Praeterea, quod maius est, eidem Apostolo praecipienti religiose obsecuti, non praeiudicatas tantum opiniones, sed etiam inanes suspiciones, simultates, odia, denique omnes a christiana caritate aversos animorum motus, quibus inter se nationes dividuntur, exuent atque deponent. Sic enim idem Paulus: *Nolite mentiri invicem, expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis, et induentes novum, eum qui renovatur in agnitionem, secundum imaginem eius qui creavit illum: ubi non est Gentilis et Iu-*

(1) *Phil.*, II, 2-4.
(2) *Rom.*, X, 12.

daeus... Barbarus et Scytha, servus et liber, sed omnia et in omnibus Christus (1).

Ita hac et singulorum hominum et populorum conciliatione perfecta, coniunctio simul perficietur Ecclesiae, in eiusdem sinum redeuntibus omnibus, quotquot, quavis de causa, sint ab ea seiuncti. Quae coniunctionis perfectio non humano quidem consilio fiet, sed unius bonitate Dei, qui *non est personarum acceptor* (2), quique *nihil discrevit inter nos et illos* (3): fiet autem, ut omnes aequo iure utantur coniuncti populi, cuiusvis sint generis aut linguae, quorumvis rituum sacrorum, quos Romana Ecclesia et sanctissime semper venerata retinuit, semperque decrevit retinendos, iisdem se tamquam pretiosis vestibus exornans, quasi *regina... in vestitu deaurato, circumdata varietate* (4).

Quoniam vero haec populorum omnium in oecumenica unitate consensio, ut opus in primis Dei, divinis est auxiliis praesidiisque comparanda, piis sedulo insistamus precibus, exempla ac documenta sequentes sancti ipsius Iosaphat, qui orationis potissimum virtute fretus pro unitate elaborabat.

Eodemque auctore et duce, augustum maxime Eucharistiae Sacramentum percolamus, pignus causamque praecipuam unitatis, mysterium illud fidei, cuius amorem studiosamque consuetudinem quotquot Slavi Orientales in ipso a Romana Ecclesia discessu conservarunt, iidem graviorum haeresum impietatem defugerunt. Ex quo tandem sperare licebit, quod Ecclesia mater pie fidenterque precatur in mysteriis iisdem celebrandis, ut Deus *unitatis et pacis propitius dona concedat, quae sub oblatis muneribus mystice designantur;* (5) quod ipsum coniunctis precibus utrique, inter sacrificandum, orant Latini et Orientales: hi « pro unitate omnium Dominum invocantes », illi eidem Christo Domino supplicantes ut « respiciens fidem Ecclesiae suae, eandem secundum voluntatem suam pacificare et coadunare dignetur ».

Alterum unitatis reconciliandae vinculum cum Orientalibus Slavis in eorum singulari studio erga magnam Dei Matrem Virginem ac pietate continetur, eos ab haereticis compluribus seiungens, nobisque efficiens propiores. In quo quidem Iosaphat cum magnopere praestabat, tum ad unitatem persuadendam plurimum confidebat: quare icunculam, ut mos est Orientalium, peculiariter venerari solitus erat Deiparae Virginis, quae a monachis Basilianis et in ipsa Urbe, ad sanctorum Sergii et Bacchi, a christifidelibus cuiuslibet ritus religiosissime colitur, ut

(1) *Coloss.*, III, 9-11.
(2) *Act.*, X, 34.
(3) Ibid., XIV, 9.
(4) *Psalm.* XLIV, 10.
(5) Secreta Missae in solemnitate Corporis Christi.

Regina pascuorum. Eam igitur benignissimam Matrem praesertim hoc titulo invocemus, ut dissidentes fratres ad salutaria pascua deducat, ubi Petrus, in successoribus suis nunquam deficiens, Pastoris aeterni vicarius, christiani gregis et agnos et oves pascit universos ac moderatur.

Postremo, Caelites omnes in re tanta adhibeamus advocatos, eos maxime qui apud Orientales olim sanctitatis sapientiaeque opinione floruerunt, hodieque magna populorum florent veneratione et cultu. Sed primum omnium deprecatorem appellemus Iosaphat, qui unitatis causam ut fortissime propugnavit, dum vixit, ita nunc foveat apud Deum ac validissime tueatur. — Quem quidem Nos his decessoris Nostri immortalis memoriae Pii IX obsecramus supplicibus verbis: « Utinam, sancte Iosaphat, tuus ille cruor, quem pro Christi Ecclesia effudisti, sit illius unionis pignus cum sancta hac Apostolica Sede, quam semper in votis habuisti, quamque diu noctuque enixis precibus a Deo Optimo Maximo expostulasti. Quod ut tandem aliquando eveniat, apud ipsum Deum caelestemque Aulam Te deprecatorem assiduum exoptamus ».

Auspicem divinorum munerum ac testem benevolentiae Nostrae, vobis, venerabiles fratres, et clero populoque vestro apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XII mensis novembris, anno MDCCCCXXIII, Pontificatus Nostri secundo.

PIUS PP. XI

Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio.

Circa la dispensa dal digiuno eucaristico per la Messa [*A. A. S.*, XV, 585].

Dichiarazione. — Supremae Congregationi Sancti Officii propositum fuit quaesitum: « An Sacerdotes dispensati a ieiunio eucharistico « ante secundam Missam, sumere possint ablutionem in prima »:

Et Sacra Congregatio, feria IV, die 2 maii 1923, respondendum mandavit: *Affirmative.*

Insequenti vero feria V, die 3, dicti mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, resolutionem Emorum Patrum approbavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 16 novembris 1923.

Aloisius Castellano,

Supremae S. C. S. Officii Notarius.

ANNOTAZIONE

La ragione di questa dichiarazione è bene espressa dal ch. sac. Giovanni Cavigioli, parroco di Ghiffa, nella *Rivista del Clero Italiano,* p. 717 (1) « Il « sorbire la purificazione rientra nella legge generale di rubrica: questa legge « era dianzi sospesa pei binanti in vista dell'assolutezza del digiuno eucari- « stico; venuta meno oggi, *nei casi singoli della dispensa,* questa rigorosa « assolutezza, è sembrato logico disporre che la legge rispuntasse; perchè « sembrava poco opportuno che la Chiesa persistesse a proibire una rottura « liturgica del digiuno anche in quei casi in cui concedeva, a chi ne abbi- « sognasse, una rottura anche liturgica ». Ciò peraltro conferma quanto scri- vevamo a pag. 305-306, che non può sorbire, nel caso, l'abluzione chi non ha la dispensa dal digiuno eucaristico; e anzi dal tenore generale della Circolare non poteva dedursi tale disposizione, per cui è stata necessaria una nuova risoluzione del S. Officio, con conseguente approvazione del S. Padre.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa alcuni oneri dei canonici di officio [*A. A. S.*, XV, 588].

Conchen. - *Onerum canonicalium,* 10 marzo 1923. — Nella Spagna, in virtù dell'art. 13 del Concordato vigente del 1851, i Canonici di Officio (*de Oficio*) di ogni Chiesa Metropolitana e Cattedrale sono quattro: il Magistrale, il Dottorale, il Teologo (*Lectoral*) ed il Penitenziere.

Gli offici che *ex iure* si considerano imposti alle singole prebende sono: 1° per il Magistrale, di predicare in Cattedrale in alcuni giorni dell'anno, stabiliti dal Vescovo o dalle costituzioni capitolari; 2° per il Dottorale, di fare da consulente legale del Vescovo e del Capitolo nelle cause riguardanti i beni del Capitolo purchè non si tratti di una lite esistente tra il Vescovo e il Capitolo stesso; 3° per il Teologo, di spiegare pubblicamente la Sacra Scrittura tenendo all'uopo un limitato numero di discorsi determinato dalle Costituzioni; 4° per il Penitenziere, di ascoltare le confessioni e tutti i giorni feriali per lo spazio di una ora *publice conscientiae casus legere et difficultates solvere.*

Con l'andare del tempo siffatti offici hanno subìto alcune trasfor- mazioni e, in generale, a favore del Seminario. Così per il « publice con- scientiae casus legere et difficultates solvere » di tutti i giorni feriali del Penitenziere, venne assegnato come luogo adatto il Seminario, e il

(1) Ci preme assicurare l'egregio autore che a p. 305 e seg. non avevamo di vista che « le domande e comunicazioni fatteci in seguito », come espressamente dicevamo, tra cui non poteva comprendersi certamente la sua arguta *Rubrica canonica.*

Penitenziere passò ad essere in generale *ratione officii* il professore di teologia morale del Seminario. Il Dottorale, che *ratione officii* non dovrebbe quasi far niente, venne chiamato a insegnare agli alunni del Seminario la legislazione della Chiesa, cioè il Diritto Canonico. Il Magistrale passò ad essere professore di dogmatica, e il Teologo venne incaricato anch'egli di qualche officio in Seminario. Per contraccolpo gli offici loro in Cattedrale, in generale, vennero ridotti a ben poca cosa.

Questa trasformazione di offici, che fu in certo modo provvidenziale, perchè altrimenti i Seminari non avrebbero professori, non potendoli pagare sufficientemente, e i Canonici sarebbero invitati ad una dannosissima oziosità, non solo ha l'appoggio di ormai antica, ininterrotta tradizione, ma ha la sanzione delle costituzioni capitolari e specialmente di apposite leggi concordate tra la Santa Sede e il Governo.

Così un Real Decreto Concordato del 21 Marzo 1851 autorizza la imposizione di nuovi offici, cioè di obbligazioni differenti da quelle che vanno annesse all'officio. Una Real Cedola parimenti Concordata del 31 Luglio 1852, che ordina ai Vescovi di procedere alla riforma delle costituzioni capitolari in modo che siano conformi al Concordato dell'anno antecedente, raccomanda loro di determinare « i diritti e le obbli-« gazioni proprie di ciascun titolo o prebenda per la sua istituzione, e « di ciascun officio capitolare o subalterno, esprimendo il modo di com-« pierle, specialmente quelle dei canonicati di officio, donde tanta utilità « possono riportare i *Seminari Conciliari* e tanta riputazione i suoi « futuri possessori e i Capitoli, se nella loro elezione e nelle convoca-« torie di concorsi per essi canonicati si tiene conto dell'*incarico dell'in-« segnamento rispettivo;* determineranno i Vescovi altresì quali dei « prebendati e quando debbono predicare, ecc. ».

Un altro Real Decreto del 6 Decembre 1888 è anche più esplicito e più generico stabilendo all'art. 2° « ai Canonicati e ai Benefici che si « provvedano per concorso si potranno imporre incarichi speciali, come « di insegnare in Seminario, curare le biblioteche e gli archivi delle « Chiese, promuovere lo studio e la osservanza della Sacra Liturgia, diri-« gere le sacre ceremonie. Gli Ordinari, uditi i rispettivi Capitoli e « attesa la necessità ed utilità della Chiesa, indicheranno l'incarico da « imporsi a ciascun Canonicato e Beneficio di *opposizione* (Concorso). « I medesimi Ordinari potranno, tuttavia, rilevare dall'insegnamento « gli obbligati ad esso, se così consiglieranno circostanze speciali ».

Come poi stabiliscono Reali Ordini successivi, questi incarichi speciali devono essere indicati nell'editto di apertura o convocatoria del concorso al Canonicato e al Beneficio e non possono essere imposti distintivamente.

Ciò premesso alla prima domanda dei Canonici di Officio di Cuenca:

« *Utrum post Codicem iuris canonici sustineri possint onera in « schedula convocatoria canonicis de officio imposita in casu* » la S. C. rispose: *Affirmative,* poichè il nuovo Codice non abroga i Concordati nè deroga ai medesimi (can. 3), e la imposizione di *incarichi speciali* è autorizzata nella Spagna da leggi concordate; e perchè, trattandosi di incarichi indicati prima del concorso, essi sono stati assunti scientemente e volontariamente dagli interessati. — Del resto il Codice in questo punto nulla ha innovato, e nel can. 1440 con le parole *ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur,* non ha fatto che ripetere una antichissima norma: basta confrontare anche il solo titolo XII nel III, delle Decretali. Non si vede dunque perchè *post Codicem* non possa sostenersi in questo punto, quel che si sosteneva prima.

Chiedevano nel secondo dubbio:

Utrum haec onera debeant a praedictis canonicis impleri, non solum absque ulla retributione, sed etiam non modicis ex proprio peculio sumptibus, in casu? E anche a questo fu risposto *Affirmative,* conforme a una risoluzione già data il 22 aprile e il 17 luglio 1882; perchè, cioè, questi oneri sono indicati nell'editto di concorso come non retribuiti: quindi chi si presenta li ha già accennati contrattualmente.

Quanto al terzo dubbio:

Utrum canonicis Theologus et Poenitentiarius ex canonis 416 praescripto eximantur a ministerio diaconi et subdiaconi in altaris servitio etiam in Missis Pontificalibus, fu semplicemente rescritto: *Detur resolutio in Boianen., 14 feb. 1920,* che cioè nelle Messe pontificali deve starsi al *Cerimoniale Episcoporum,* cui il can. 416 resta estraneo, disciplinando esso soltanto i turni di servizio ordinario. (*M. E.* XXXII, 147 ss.).

CONSULTAZIONI

I.

Circa la consuetudine di non esentare il giubilato dal servizio d'altare.

Sebbene l'argomento sia stato già toccato da Monsig. Baruzzi, a pag. 217 s. crediamo opportuno pubblicare anche il seguente scritto del compianto Segretario della Sacra Congregazione del Concilio (cui il Monitore *tanto deve) anche come ossequio alla Sua memoria. Si avverta soltanto ch'esso fu dettato prima che la Commissione Pontificia del Codice decidesse autenticamente la questione, nel medesimo senso.*

Sul quesito:

I Canonici giubilati della Cattedrale di V. per una consuetudine immemoriale ivi vigente sono obbligati al servizio dell'altare. Ora si domanda se

dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto canonico tale consuetudine debba ancora osservarsi, o debba invece ritenersi abrogata.

Voto. — Il privilegio della giubilazione, come anche osserva il dottissimo Benedetto XIV nel *De Synodo Dioecesana* Lib. 13, cap. 9, n. 15, ripete la sua origine non già da qualche Legge scritta dell'antico Diritto Canonico, chè nessuna invero può trovarsi in proposito, bensì dalle Costituzioni particolari e dalla consuetudine dei diversi Capitoli, che, tollerate da prima, approvate in seguito dalla S. C. del Concilio, e da ultimo confermate da Gregorio XIII (vide Garcia, *De Beneficiis*, P. 3. c. 2, § 1, n. 344), in breve tempo entrarono nell'uso universale. Siffatta origine del nostro privilegio spiega facilmente l'incertezza e la varietà, la quale talvolta sembra rasentare la contradizione, che s'incontra specialmente nelle antiche risoluzioni della S. C. del Concilio riguardanti la giubilazione. Al tempo in cui Benedetto XIV era Segretario della S. C. del Concilio, com'esso narra nel luogo surriferito del *De Synodo D.*, « regula et consuetudo huiusmodi exemptionis quam vocant iubilationem » era ben stabilita in quanto alla sostanza, ma ingombra nei dettagli da innumerevoli incertezze e difficoltà, che lo stesso competentissimo Segretario in buona parte procurava venissero eliminate in una Causa *Dubiorum Iubilationis* del 24 settembre e 17 dicembre 1718.

Il concetto fondamentale e l'elemento precipuo dell'istituto della Giubilazione, sul quale sin dal principio fu facile ed unanime la concordia, si è che il giubilato, senza perdere nulla de' frutti del Beneficio lodevolmente occupato per il lungo tempo di 40 anni, viene esonerato da tutti i pesi inerenti al Beneficio medesimo. Non altrimenti infatti sino dal principio la giubilazione venne considerata, che quale premio e rimunerazione del laborioso servizio per sì lungo tempo con lode e senza interruzione prestato in Coro; premio quindi e rimunerazione che necessariamente doveva essere determinato con singolare larghezza e generosità, anche perchè riuscisse di allettamento e di sprone efficace a tutti gli altri Corali a durare con impegno e con zelo nel loro servizio. Una simile larghezza e generosità, che difendiamo nel nostro istituto della Giubilazione in favore dei Corali, già era facile notare in un somigliante istituto vigente nel Diritto Romano (ll. 7, ff. *De Vacat. et Excusat.* e S. C. *De Veteranis*) a favore dei militari, e prima ancora nel Diritto Giudaico (*Num.*, 8, 25) a favore dei Leviti, dal quale è sentenza comune presso gli Autori essere venuta la prima idea del nostro istituto. I militari dopo essere divenuti Veterani nel servizio delle armi, ed i Leviti dopo compiuti 25 anni (dal 25° al 50°) nel servire all'altare, erano ammessi a godere del meritato riposo con assoluta liberazione dalle fatiche ed obbligazioni tutte fino allora lodevolmente sopportate. Consona a questo è la formula solita ad usarsi dalla S. C. del Concilio nei Rescritti di Giubilazione, colla quale infatti si concede che il Giubilato « quamvis in posterum non serviat, nihilominus fructus omnes et « distributionis quotidianas suae praebendae percipere valeat, perinde ac si « choro et divinis officiis personaliter interesset » (Cfr. *Acta S. S.*, VI, 414).

Si esonera adunque il giubilato dall'obbligo di servire in coro e nei divini Officii, anzi dall'obbligo fin'anche di esser presente al coro ed agli uffici divini, pur considerandolo in riguardo al diritto di godere i frutti del Be-

neficio « ac si choro et divinis officiis personaliter interesset ». È così largo anzi un siffatto indulto concesso al giubilato « non interessendi choro et « divinis officiis », che il medesimo si tiene esonerato perfin dall'obbligo « re- « sidendi in civitate aut loco ubi est Beneficium »; come espressamente nota Benedetto XIV, *De Synodo*, l. c., essere stato deciso nella Causa *Dubiorum Iubilationis* del 24 settembre e 17 dicembre 1718; così che avverte ivi lo stesso dottissimo Pontefice esser la condizione del Giubilato migliore di quella del Canonico cui fu dato il Coadiutore, appunto perchè costui pure essendo esonerato dal servire in coro e nei divini uffici, è però tenuto alla residenza. Del resto anche avanti Benedetto XIV questa esenzione dall'obbligo della residenza era già stata riconosciuta dalla S. C. del Concilio in una *S. Angeli in Vado*, del 15 aprile 1690, ed in *Patavina*, del 9 giugno 1714 (Cfr. Santi, *Praelectiones I. C.*, Lib. 3, p. 68).

Esonerato chi gode del privilegio della Giubilazione dall'obbligo « inser- « viendi in choro et in divinis officiis », ed anzi autorizzato a stare pur assente dal coro, e fin'anco dalla città dove è il Beneficio, è evidente il medesimo non essere più tenuto a prestare il servizio all'altare, che in determinati giorni, secondo il turno stabilito fra i Corali, al medesimo incombeva quale Canonico prima di essere giubilato. Non poche volte fu presentata alla S. C. del Concilio la questione circa il principale degli oneri di cui stiamo trattando, cioè circa l'onere della Messa Conventuale; e, come avverte il Santi (l. c.) « constans semper fuit iudicium S. C., *iubilatum non obligari* »; in prova di che lo stesso cl. Autore allega ben sei Risoluzioni della stessa S. Congregazione, alle quali non sarebbe difficile aggiungerne altre. Si notino in ispecial modo la *Aquipendien.* del 23 marzo 1697 e la *Senen.* del 12 marzo 1839 nelle quali al quesito « an Canonicus iubilatus teneatur vel per se vel per « alium ad celebrationem Missae conventualis per turnum » ? fu risposto « *Negative* » (*Acta S. S.* VI, 418). Nella *Civitatis Castellanae* del 29 novembre 1776 consentendo il Capitolo che ad un Canonico si accordasse la giubilazione, ma sotto la condizione « dummodo idem obligatus maneat peragendi suam « hebdomadam, quando ad ipsum pertineat ut ceteri Canonici », la S. Congregazione al dubbio: « an et quomodo indultum iubilationis sit concedendum « in casu, rispondeva: *Affirmative*, demptis conditionibus », cioè, incondizionatamente. Vedi *Acta S. S.* V, 442, ove le altre Risoluzioni ivi allegate, che sembrerebbero contrarie a quanto qui fu preso a dimostrare, facilmente si spiegano siccome richieste da circostanze speciali, v. g. *solemnitatis* delle funzioni alle quali si voleva continuasse ad assistere il giubilato, ovvero *dignitatis* che il giubilato occupava nel Capitolo. Nella causa *Iubilationis* dell'8 luglio 1876 avendo un Canonico ottenuto la giubilazione, e pretendendo il Capitolo che il giubilato continuasse ad applicare per turno la Messa Conventuale « per se vel per alium » giusta il disposto delle Costituzioni Capitolari, che quell'onere espressamente volevano conservato nei giubilati, la S. Congregazione al quesito: « an Canonicus iubilatus teneatur ad Missas « per turnum in casu » rispondeva: « Negative »; e ciò non ostante che il difensore del Capitolo nella sua difesa ricordasse la Reatina *Distributionum* del 19 aprile 1692 che (veramente per eccezione) limitava l'esenzione del giubilato dagli oneri capitolari colla clausola « dummodo non obstent constitu-

« tiones particulares et consuetudo Ecclesiae » (Vedi *Acta S. S.* IX, 563). E finalmente in una *Gallipolitana* del 27 Gennaio 1898 ricorrendo un Canonico giubilato contro il Capitolo, che, facendosi forte della consuetudine immemorabile, gli negava l'esonero dall'onere della Messa, la S. Congregazione rispondeva « detur responsum ut in Signina die 25 maii 1833 »; nella quale al dubbio: « an et quomodo confirmanda sit consuetudo capituli Signini ut obli- « gatoria fiat pro iubilatis in casu », si rispondeva: « Negative, et Episcopus « in casu necessitatis utatur remediis sibi a iure concessis, si quod detrimenti « cultus divinus patiatur ».

Prima adunque che andasse in vigore il Codice Piano, il privilegio della Giubilazione, in forza delle molteplici risposte date in proposito dalla S. C. del Concilio, era stato ben stabilito, massimamente in riguardo ai diritti che importava al giubilato, così anzi da non lasciar più incertezza veruna. Senza perdere parte alcuna dei frutti del Beneficio, il giubilato veniva completamente esonerato dal servizio, cui per l'innanzi era obbligato tanto in coro che all'altare, esonerato anzi così che non solo non era più tenuto ad intervenire al coro ed ai divini officii, ma poteva anche risiedere abitualmente lungi dalla città o luogo ove era il suo Beneficio. Questo anzi era sì fermamente ed universalmente ammesso, che non può non recar meraviglia la consuetudine, che nel quesito si asserisce vigente *ab immemorabili* nella Cattedrale di V., nella quale il Canonico giubilato ancora è tenuto, quando è di turno, a prestar servizio all'altare. Senza ora indagare, il che sarebbe del del tutto inutile per la nostra questione, sulla natura di siffatta consuetudine, e più sulle ragioni del tutto singolari, che forse la fecero prevalere alle disposizioni in contrario sì chiaramente e ripetutamente date dalla S. C. del Concilio, specialmente nel caso non improbabile che da qualche Canonico giubilato una tale consuetudine sia stata impugnata presso la stessa S. Congregazione, vediamo se la consuetudine medesima possa ancora sostenersi dopo l'andata in vigore del nuovo Codice.

In questo, col can. 422 il Legislatore PER LA PRIMA VOLTA prende solennemente a sanzionare il privilegio della giubilazione, e precisamente coi termini medesimi che, introdotti da principio negli statuti particolari e nelle prassi dei diversi Capitoli, erano stati in seguito approvati, confermati, ed universalmente applicati da molteplici decisioni della S. C. del Concilio. Nel 1° paragrafo, autorevolmente approvato il privilegio della giubilazione, che tuttavia si dichiara potersi impetrare esclusivamente dalla S. Sede, ben si determina la condizione necessariamente richiesta per poter ottenere un tale privilegio. Non occorre però per la nostra questione ci fermiamo ad illustrare questo 1° paragrafo; come anche per nulla ci interessa il paragrafo 3°, nel quale si nega al giubilato il diritto d'opzione nei Capitoli, ove la stessa sia ammessa.

Merita in quella vece tutta la nostra considerazione il paragrafo 2°. che precisamente determina i diritti del giubilato. Nell'illustrare più sopra il privilegio della giubilazione, che vigeva nel Diritto antepiano, fondandoci nella formula stessa, con la quale suole la S. Congregazione accordare il detto privilegio, abbiamo veduto come il giubilato, pur conservando integro il diritto a percepire tutti i frutti del Beneficio, viene esonerato da ogni obbligo di servizio in coro ed all'altare, fattagli anzi facoltà non solo di non più inter-

venire al coro ed ai divini officii, ma fin'anco di stabilmente risiedere lontano dalla città o luogo ove è il Beneficio. Il nuovo Codice per amor di brevità esplicitamente non menziona che quest'ultimo diritto « non residendi in loco beneficii » ; ma è evidentissimo questo di necessità inchiudere gli altri due » non interessendi choro », e « non inserviendi divinis officiis » ; essendo anzi impossibile intervenire al coro e servire all'altare a colui che non risiede nel luogo del Beneficio: « Iubilatus, così il Codice, *etiamsi in loco Beneficii non resideat*, percipit tum fructus praebendae, tum distributiones etiam inter praesentes, nisi obstent expressa fundatorum vel oblatorum voluntas, Ecclesiae statuta *aut consuetudo* ». La clausola restrittiva « aut consuetudo » cui termina il paragrafo, che stiamo esaminando, riguarda evidentemente le sole distribuzioni *inter praesentes*, come risulta non solo da molteplici chiare decisioni della S. C. del Concilio del Diritto antepiano, delle quali sopra non abbiam fatto neppur menzione, perchè per nulla spettanti alla nostra questione, ma ancora e più dal Can. 420 del nuovo Codice ; ove al § 1, al giubilato si riconosce il diritto di percepire « fructus praebendae ac distributiones quotidianas » pure *et simpliciter* senza veruna limitazione, mentre al § 2 il diritto del giubilato relativamente alle sole *distributiones inter praesentes* si fa dipendere dalla condizione che non osti l'*expressa voluntas fundatorum.*

Ora fatta anche dal nuovo Codice di D. C. facoltà al giubilato di non intervenire al Coro ed ai divini officii, anzi di risiedere abitualmente lungi dal luogo del Beneficio, è chiaro venir esso completamente esonerato non solo dall'obbligo dell'officiatura divina, ma anche dal servizio all'altare, cui prima della giubilazione era tenuto, quando era di turno.

Ma che dire della consuetudine che nel quesito proposto da principio si dice vigente *ab immemorabili* nella Cattedrale di V., secondo la quale « Canonici iubilati non sunt exempti a servitio altaris pro sua vice praestando » ? Checchè sia del valore di una tale consuetudine prima che andasse in vigore il nuovo Codice, al presente è ben facile dimostrare che esso non si può più sostenere. Il Codice al can. 5 tratta precisamente delle consuetudini tanto universali che particolari « vigentes in praesens contra statuta Canonum » del Codice stesso; fra le quali non sembra dubbio che sia d'annoverarsi la consuetudine di cui trattiamo, come quella che evidentemente è contraria al can. 422, § 2. Il Legislatore distinte tre classi di siffatte consuetudini, nelle prime pone quelle che da qualche canone del Codice medesimo « expresse reprobantur »; e di queste stabilisce che « tamquam iuris corruptelae corrigantur licet sint immemorabiles, neve sinantur in posterum reviviscere ». È chiaro fra queste non potersi comprendere la consuetudine di cui trattiamo, la quale certamente in nessun canone del nostro Codice « *expresse* reprobatur ». Nella seconda classe si mettono le consuetudini che « quidem centenariae sint et immemorabiles », quale invero ci si assicura essere la consuetudine presentataci ad esaminare. Ora di queste si dice che « tolerari poterunt », ma soltanto nel caso in cui « Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse ». Ora questa seconda condizione, richiesta, non dico per l'approvazione, ma solo per la tolleranza di tali consuetudini, non si verifica certamente nella nota con-

suetudine vigente sia pure *ab immemorabili* nella Cattedrale di V. ove senza verun dubbio nessuno certamente de' R.mi Canonici è a temere faccia la minima opposizione, a che sia tolta, secondo il voto del supremo Legislatore, una consuetudine, che ripugna certamente al can. 422, § 2, contradicendo manifestamente al concetto precipuo e fondamentale, implicitamente ma evidentemente inchiuso nel canone medesimo riguardo al privilegio della giubilazione. Nella terza ed ultima classe si parla di tutte le altre consuetudini non centenarie od immemorabili in qualsiasi modo contrarie a qualche canone del nuovo Codice, e di tutte si stabilisce che « suppressae habeantur nisi expresse Codex aliud careat ». Precisamente nel nostro Can. 422, al § 1 relativamente al diritto del giubilato di percepire anche le distribuzioni *inter praesentes*, dopo essersi posto il principio generale che un tale diritto spetta per sè al giubilato, si menzionano espressamente siccome da rispettarsi le eccezioni in contrario esposte dalla « expressa fundatorum vel oblatorum voluntas, ecclesiae statuta *aut consuetudo* ». Ma in nessun Canone del Codice si può mostrare l'esplicita menzione, che nell'applicazione del can. 422, § 2, salvi la consuetudine sino al presente osservata nella Cattedrale di V. contraria al diritto sanzionato in favore del giubilato nel canone medesimo « non residendi in loco Beneficii », e quindi « nec altari pro sua vice inserviendi ». Epperò tale consuetudine in forza del can. 5 deve ritenersi « suppressa ».

B. Colombo.

CRONACA ECCLESIASTICA

Udienze Pontificie. — « Lunedì 19 novembre la Santità di Nostro Signore « ha ricevuto in Udienza solenne, assistendovi il Sacro Collegio degli Eminen- « tissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, le Loro Maestà Cattoliche, il « Re Alfonso e la Regina Vittoria Eugenia di Spagna ».

Con queste semplicissime parole il Bollettino Ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* a pag. 598 consacra alla storia il memorabile avvenimento che ha riempito tante colonne di giornali, e che veramente ha ben giovato alla esterna glorificazione della Chiesa e della fede cattolica. Non staremo certo a rifarne la minuta cronaca ormai notissima ai nostri Lettori. Ci piace però rilevarne il carattere religioso, e lo facciamo con le stesse parole del *Bollettino del Clero Romano*, il quale a pag. 95 del mese di dicembre, scrive:

« Il popolo di Roma, che pure ha visto in questi ultimi tempi tanti ricevimenti di sovrani, ha sentito questa volta una più intima commozione. Lo spettacolo di un Re che va orgoglioso della sua aperta professione di fede cattolica, che ha per primo pensiero di prostrarsi ai piedi del Sommo Pontefice, come il più umile dei fedeli, non poteva lasciare nella freddezza il cuore di Roma ch'è così unito al Papa.

« L'accoglienza è stata trionfale. C'era nel saluto una confidenza affettuosa, quasi un senso di domestichezza: non sembravano, no, due sovrani stra-

nieri: erano nostri anch'essi, perchè tali li faceva dinanzi alla folla commossa la comunanza di quella fede, *onde Cristo è romano.*

« Dobbiamo insistere nel dire che l'incondizionato ossequio al Pontefice da parte del Re Alfonso e della Regina Vittoria è stata la nota caratteristica di questa visita sovrana, che non sarà priva di ammaestramento e di efficacia.

« Essa ha fatto notare al popolo plaudente l'importanza grande che ha sui cuori il sentimento religioso e quale prestigio esso acquisti dinanzi ai sudditi, quando i Capi degli Stati si mostrano essi stessi così devoti ed ossequenti. Ha dato un senso di nuova legittima soddisfazione a chi si sente sicuro nel gregge di Cristo, ha fatto balenare la certezza che da un'intesa cordiale scaturiranno beni inestimabili, quando essa poggi su quell'unica legge di fratellanza cristiana di cui il Sommo Pontefice è sulla terra custode divino.

« Roma è tornata alla sua vita abituale, ma, tra tanti altri, il ricordo della visita dei Reali di Spagna al S. Padre, alla Basilica di S. Maria Maggiore, alla Chiesa Nazionale Spagnola di Monserrato, al Collegio Spagnolo e al Pio Latino Americano rimarranno nel cuore di tutti a testimonianza di un nuovo trionfo di quella fede ch'è la grandezza di Roma e la salvezza del mondo ».

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Sono state dichiarate *basiliche minori* le chiese di: M. SS. Consolatrice degli Afflitti in *Kevelaer* (Münster); di M. SS. del Nazareth in *Belem do Pará* (Brasile); del SS. Cuore di Gesù, eretta e testè dedicata nel suburbio di *Varsaria*, per quest'ultima il Breve viene eseguito nel giorno stesso della sua consacrazione.

Con decreti della Sacra Congregazione dei Seminari il S. P. ha confermato l'erezione dell'Università Cattolica di *Nimega* in Olanda, e vi ha eretta la Facoltà teologica con diritto di conferire i gradi accademici. Questa consta di tre sezioni: storico-dogmatica, scritturistica e morale; gli alunni delle quali per due anni ascoltano le stesse lezioni, nel terzo invece si specializzano ciascuno nel gruppo prescelto. [Cfr. *Acta*, XV, 596 ss.]. Mediante decreti della stessa Sacra Congregazione, sono stati definitivamente approvati, dopo congrua revisione a norma del Codice, gli Statuti dell'Università Cattolica di *Lilla* e della Facoltà giuridica nel Seminario di *Milano*; mentre sono stati approvati per un decennio, in via sperimentale, quelli della Pontificia Facoltà teologica di *Siena* e del Collegio Teologico di *Piacenza*.

Necrologio. – 20 marzo 1923, mons. ***Giuseppe Bilczewski*** arcivesc. di Leopoli; 19 agosto, mons. ***Giovanni Van Reeth*** vesc. di Galle (India); 27 id., mons. ***Adriano A. Fodéré*** vesc. di Maurienne (Francia); 5 settembre, monsignor ***Tommaso Byrne*** vesc. di Nashville (U. S. A); 11 settembre, mons. ***Angelo Petrelli*** vesc. di Venosa; 20 id., mons. ***Domenico Pasi*** vesc. di Macerata e Tolentino; 29 id., mons. ***Antonio Cirillo Stojan*** arcivesc. di Olmutz; 3 ottobre, mons. ***Francesco Bessière*** vesc. di Constantina in Algeria; 20 id., mons. ***Lucio A. de Sousa*** vesc. di Botucatú (Brasile); 24 id., mons. ***Silvio Gasperini*** vescovo di Anagni; 10 novembre, mons. ***Alfonso M. Andreoli*** vesc. di Macerata e Loreto; 25 id., mons. ***Giosuè Signori*** arcivesc. di Genova.

R. I. P.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXV

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO PP. XI

Pag.

Lettera enciclica *Fin da quando*, su la restaurazione del regno di Cristo per la pace in Cristo - 23 dicembre 1922 3
Allocuztone Concistoriale *Ci gode l'animo*, 11 dicembre 1922 26
Lettera enciclica *Rerum omnium* nel III centenario di s. Francesco di Sales, 26 gennaio 1923 33
Concordato della Santa Sede con la Lettonia, 3 novembre 1922 60
Lettera *Quando, alla vigilia*, al Card. Vicario, circa i nuovi pericoli che minacciano la pace, 31 gennaio 1923 63
Motu proprio *Ad musicae sacrae* circa la Scuola Pontificia Superiore di musica sacra in Roma, 22 novembre 1922 65
Epistola apostolica *Meditantibus Nobis* nel terzo centenario della canonizzazione dei ss. Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, 3 dicembre 1922 97
Breve *Explorata res est* di nuove indulgenze ecc. per la Pia Società della Buona Morte, 2 febbraio 1923 103
Lettera *Un fatto* al Card. Vicario, in protesta della commemorazione di Ernesto Renan, 20 marzo 1923. 127
Breve *Per similes* circa le Pie Associazioni sotto il nome del S. Bambino di Praga 15 gennaio 1923 161
Allocuzione concistoriale *Ci è molto grato*, del 23 maggio 1923 185
Lettera enciclica *Studiorum Ducem*, nel VII centenario della canonizzazione di S. Tommaso d'Aquino, 29 giugno 1923 . . . . . 193 e 225
Motu proprio *Post datam* circa le facoltà quinquennali, 20 aprile 1923 . . . 200
Lettera *Dolendum profecto* al Card. Vicario circa le vocazioni ecclesiastiche, 8 giugno 1923 200
Lettera *Quando nel principio* al Card. Segretario Stato circa l'ora presente, 24 giugno 1923 232
Motu proprio *Orbem catholicum* circa l'istruzione religiosa, 27 giugno 1923 . . 232
Breve *Romani Pontifices* che dichiara s. Leonardo da Porto Maurizio Patrono delle Missioni popolari, 24 aprile 1923 234
Lettera *Fidei propagandae* al Card. Prefetto di Propaganda circa l'Esposizione Missionaria, 24 aprile 1923 . . . . . 257 235
Breve *RR. Pontifices* di indulgenze per la Pia Unione del Transito di s. Giuseppe, 29 giugno 1923 257
Lettera *Prope adsunt* al Card. Vicario circa il suffragio dei defunti 321
Lettera Enciclica *Ecclesiam Dei*, nel III centenario del martirio di s. Giosafat Kuncevicz 353

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

Decreto di proscrizione delle opere filosofiche di P. Sanz Boronat. 107
Circolare su la dispensa del digiuno eucaristico per la celebrazione della Messa, 22 marzo 1923 129

Pag.

Monito sul modo di scrivere circa opere d'arte contrarie al senso cristiano, 15 marzo 1923 131
Comunicato circa il sac. T. Sasso 131
De confessario consulente dimidiatam copulam, 22 novembre 1922. 201
Dichiarazione circa i fatti attribuiti al P. Pio da Pietrelcina, 31 maggio 1923 . 205
Decreto circa un opuscolo su la apparizione di Salette, 10 maggio 1923 . . . 230
Decreto proscrivente alcune opere su la Compagnia di Gesù, 4 maggio 1923 . 236
Dichiarazione circa l'altare privilegiato per gli agonizzanti, 9 novembre 1922 . 261
Lettera circa l'uso del vino ottenuto da mosto solforato, 2 agosto 1922 . . . 289
Comunicato circa il sac. G. Cavallo 319
Dichiarazione circa la dispensa del digiuno eucaristico 13 novembre 1923 . . 361

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Comunicato su la istituzione di una tessera per gli emigranti, 26 gennaio 1923 108

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Decreto e Regole circa la procedura nelle cause per la dispensa *super rato*, 7 maggio 1923 262

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Pacten. – Decreto di scomunica contro il sac. G. Gliozzo 24 ottobre 1922 . . 43
Barulen. - Sul conferimento di canonicati a presentazione del Capitolo 10 giugno 1922. 68
Utinen. – Circa il conferimento di una parrocchia incorporata a un Capitolo, 19 febbraio 1921 134
Dioecesis T. Circa l'ordine degli stalli corali, 8 luglio 1922 136
Ratisbonen. – Circa i duelli studenteschi, 10 febbraio 1923 138
Cremonen. – Sul diritto e dovere dei parroci circa la benedizione del fonte battesimale 10 giugno 1922 205
Ordinis s. Augustini Recollectorum circa l'ammissione di pubblici peccatori alla comunione, 18 novembre 1922 237
Circolare su la compilazione degli statuti capitolari, 25 luglio 1923 290
Turonen. – Approvazione del Concilio Provinciale, 18 luglio 1923 291
Dioecesis N. – Circa una rinunzia di parrocchia sotto riserva di pensione a vita, 11 novembre 1922 291
Romana et Aliarum – Circa gli affranchi di canoni, censi e legati, 23 gennaio 1923 295
Utinen. – Di un preteso diritto di nomina a titolo di fondazione 10 febbraio 1923 322
Conchen. – Circa alcuni oneri dei canonici d'officio, 10 marzo 1923 362

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Decreto *Quod iam*, circa le Congregazioni religiose di diritto diocesano, 30 novembre 1923 41
Dubbi circa la fondazione di monasteri di monache di voti per sè solenni, ma per speciali circostanze semplici, 11 ottobre 1922 73
Dichiarazioni circa la professione religiosa « in articulo mortis », 10 dicembre 1922 131
Dubbio circa l'abito del novizio proveniente da altra religione 14 maggio 1293 206

Pag.

Dichiarazioni circa il decreto di dimissione per i religiosi di voti solenni, 20 luglio 1923. 297
Decreto circa le monache di Francia e del Belgio, 23 giugno 1923 238
Dichiarazione circa le dispense degli studi per le ordinazioni, ottenute dopo il Codice, 27 ottobre 1923 324

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Circolare riguardante la trasmissione di scritti all'Opera Pontificia della Propagazione della fede, 22 novembre 1922 75
Circolare riguardante la trasmissione di denaro alla medesima Opera pontificia, 6 gennaio 1923 77
Comunicato circa l' esposizione Vaticana Missionaria. 218

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Romana - Circa la Messa votiva « pro fidei propagatione », 17 novembre 1922 . 46
Dubbi circa il Prefazio in alcune Messe con commemorazione, 17 novembre 1922
Dubbio circa il « Fidelium animae » dopo la Terza, prima della Messa conventuale, 19 gennaio 1923 110
Dubbio circa il Vangelo in fine della Messa « coram SS.mo exposito », 26 gennaio 1923 111
Dubbio circa il cero pasquale, 13 aprile 1923 207
Conimbricem - Dubbi circa la Messa votiva del S. Cuore e l'antifona finale B. M. V. nell'officio, 26 aprile 1923. 239
Altro dubbio circa la messa votiva del S. Cuore, 27 giugno 1923. 240
Benedizione nuziale fuori di Messa 299
Benedizione di sposi 300
Dubbi di rubrica circa le Messe, 26 ottobre 1923 325
Mutamenti e correzioni nel Breviario, 10 marzo 1922 326

SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA D'ORIENTE

Rescritto d' indulgenza per una giaculatoria in favore della Russia, 24 maggio 1923 208

COMMISSIONE CARDINALIZIA SUI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA LE SACRE CONGREGAZIONI

Dubbi circa le Sacre Congregazioni della Concistoriale, dei Sacramenti, del Concilio, dei Religiosi, dei Seminari, risoluti nelle plenarie del 13 e 27 novembue 1922. 79

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L' INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE

Risoluzioni varie 48
Risoluzione 26 novembre 1922 circa la cittadinanza richiesta nel conferimento dei canonicati 111

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Rescritto d' indulgenza per la visita a Gesù sacramentato, 15 giugno 1923 . . 328

SACRA ROMANA ROTA

Pag.

AEGYPTI - *Matrimonii.* — Di una sentenza di primo grado, di nullità di matrimonio, passata in giudicato, 3 giugno 1922 139
TRANEN. - *Conventionis.* — Circa la competenza della Sacra Romana Rota, 30 giugno 1923 142
PARISIEN. - *Null. Matrimonii* (Barbier-Barbier). — Circa una doppia consanguineità, 2 gennaio 1921 164
PARISIEN. - *Null. Matrimonii* (Pemjean-Thebaut). — Circa una condizione «*de futuro*» non adempita, 11 agosto 1921 166
VICENTINA - *Societatis.* — Circa la legittimità d'un appello, e circa la competenza di giudici laici, 18 marzo 1922 167
Dioecesis X - Circa la competenza della Sacra Romana Rota a giudicare i Vescovi, 30 aprile 1923 241
ROMANA - Circa la tassa di ricchezza mobile su una pensione, 21 giugno 1923 . 301
WESTMONASTERIEN. - Di pretesa clandestinità, 13 dicembre 1922 329
Prolusione all'anno giuridico 1923-1924 351

SEGRETERIA DI STATO

Circolare su la conservazione dei documenti e monumenti affidati al clero, 15 aprile 1923 247
Circolare su gli ecclesiastici che ritengono uffici finanziari laicali, 6 giugno 1923 305
Circolare su gli impianti elettrici nelle chiese 330
Lettera di approvazione di nuovi statuti dell'Azione cattolica italiana, 2 ottobre 1923 330

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA

Romana - «Incidentalis». — Circa la competenza della Segnatura riguardo alle sentenze interlocutorie Sacra Romana Rota, 24 novembre 144

CONSULTAZIONI

I. Sul diritto di fonte battesimale cumulativo 52
II. Circa i benefici di giuspatronato laicale soggetti a concorso. 81
III. Circa una fondazione collettiva in servizio d'uua chiesa. 113
IV. Circa l'imposta di ricchezza mobile e manomorta sui benefici ecclesiastici. 147
V. Circa le imposte gravanti una pensione ecclesiastica. 173
VI. Circa il decreto *Cum nuperrimis* 208
VII. Circa il servizio del canonico giubilato 364

QUESTIONI

I. Se il voto del Capitolo nell'ammissione di coloro che hanno già professato in altra religione sia deliberativo, o consultivo soltanto 57
II. Se il religioso di voti solenni abbia bisogno della licenza della S. Sede per compiere atti civili di proprietà (cfr. la seguente) 117
III. Circa l'adizione di eredità per un regolare 154
IV. Circa gli obbighi del canonico giubilato 217

Pag.

V. Circa la dispensa dal digiuno naturale per la celebrazione 305
VI. Circa l'altare privilegiato per gli agonizzanti 307
VII. Circa la pensione al patrono caduto in povertà 341
VIII. Circa l'amministrazione di una parrocchia affidata a Religiosi 343

QUESITI MINORI

N. 1-3, p. 24; 4-5, p. 59; 6-8, p. 210; 9-14, p. 280; 15-21, p. 348.

BREVI RISPOSTE

N. 1-8, p. 59; 9-13, p. 118; 14-25. p. 158; 26-31, p. 181; 32-52, p. 221; 55-65, p. 283; 66-77, p. 349.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Note di giurisprudenza 119, 150, 285
Circolare 20 ottobre 1922 su l'insegnamento religioso 182
Regio decreto 8 febbraio 1923 su la competenza per concedere autorizzazioni di acquisti degli enti di culto 183
Sentenza della Cassazione di Napoli 4 maggio 1922, circa la inapplicabilità ai sacerdoti sulla tassa di esercizio e rivendita 249
Regio decreto 15 luglio 1923 circa i Cappellani militari della Regia Marina . . 308
Regio decreto 15 luglio 1923 circa le affrancazioni di canoni 309
Regio decreto 20 agosto 1923 di riforma della imposta di successione . . . 313
Circolare su le affrancazioni di canoni 347

NOTIZIARIO

Per l'arruolamento di Missionari. Statuti e della Pia Opera per la formazione e santificazione del Clero in Roma 26
I nuovi statuti dell'azione cattolica 330

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro (11-14 dicembre 1922) 26
» » (23-25 maggio 1923) 185
Atti particolari del S. P. 63, 90, 253, 286, 369
Lettere Pontificie 63, 90, 254, 287, 307
Nuovi Cardinali: Locatelli, p. 25; Bonzano, p. 29; Reig y Casanova, p. 29; Charost, p. 29; Tosi, p. 30; Touchet, p. 30; Mori, p. 30; Ehrle, p. 30; Nasalli Rocca, p. 189; Sincero, p. 190.
Nuovi Vescovi: p. 32, 92, 128, 318.
Nomine pontificie, p. 32, 93, 108.
Circoscrizione ecclesiastica, p. 64, 94, 255, 318.
Approvazione d'Istituti, p. 62, 90, 254, 286.
Necrologio, p. 64, 92, 94, 256, 288, 319, 369.

RECENSIONI

Pag.

Fazi D. Ernesto: «Cultura religiosa cattolica per la perseveranza del cristiano» . 64
Antoine (Fr.) de la Presentation, C. D.: «Etude sur le Château interieur de St. Therèse» 95
Pastor Ludovico: «Storia dei Papi», vol. VII, Pio IV (1559-1565) 95
Mannucci Mgr. Ubaldo: «Istituzioni di Patrologia» (2ª ediz.), vol. II, epoca post-nicena 96
«Almanacco Cattolico Italiano» 96
Joly E.: «Santa Teresa» 192
Prat P. Ferdinando S. I.: «La Bibbia e la Storia» 192
Gillet P.: «L'educazione del carattere» 319
Routier A. B. «Il Centurione» 320
Colomer B. «La Bibbia e le teorie scientifiche» 320
Calmes P. Th.: «La formazione dei Vangeli» 320

ERRATA CORRIGE: p. 29. linea 18 a calce: ov' è Arcivescovo, *leggere* Arcidiacono;
» » p. 255 » 3 » » Pasquale » Paquay;
» » p. 255 » 14 » » laico » sac. professo.

FULLERTON GEORGIANA, *Vita di S. Francesca Romana* (1364-1440). 2ª ediz. a cura del R.mo P. Ab. D. Placido Lugano, O. S. B. In-8 di p. 182 con ill. franco, L. 8,80. Torino, P. Marietti, 1924.

Questa *Vita*, scritta davvero «con intelletto d'amore» dalla donna più ragguardevole che il cattolicismo abbia avuto in Inghilterra nello scorso secolo, è, come bene avverte l'illustre Abate Benedettino a cui cura viene nitidamente ristampata, una vera penetrazione di anime. L'anima piissima e forte dell'autrice, ha cioè studiato e meditato in queste pagine quella della generosa santa, come ha cercato di ricopiarla nella sua vita e nelle sue caritatevoli istituzioni. Nei suoi aspetti di giovanetta, di madre e di vedova, in cui Francesca seppe incomparabilmente attuare l'elogio che la Scrittura rende alla Donna forte, la *Vita* è una potente lezione per quante vogliano davvero corrispondere alla missione sociale della donna, specie nell'ora presente. Le cure del dotto Autore, di riportarla in tutto all'esattezza storica e di migliorarne la dizione, le accrescono ancor grande pregio.

BUETTI sac. GUGLIELMO, *Piccolo manuale* di conferenze, norme e consigli per la buona formazione di società cattoliche. In-12 di p. 124 L. 3.85. Torino, P. Marietti, 1924.

Ben volentieri ci diamo premura di far conoscere questo Libriccino che cade opportunissimo ora che le sapienti prescrizioni del S. P. riconducono l'azione cattolica ai suoi principî e al suo nucleo spirituale. *Azione, sacrificio, preghiera*, indole e basi delle associazioni cattoliche, le virtù principali della pratica, nella esemplare condotta, nella carità, e soprattutto nell'obbedienza al Papa, ai Vescovi, ai sacri ministri, i danni e i beni della stampa, e, corona di tutto, la pietà eucaristica, forniscono i temi qui svolti in forma piana, bensì, ma attraente e calorosa, con ricchezza particolarmente notevole di aneddoti e riflessioni storiche. Insomma un indispensabile *vade-mecum* per ogni assistente ecclesiastico.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

Abito religioso, per l'esclaustrato, p. 51.
— pel novizio proveniente da altra religione, p. 206 s.
Abluzione, nella Messa di binazione, se sia lecito sumerla, p. 306, 361.
Accertamento finanziario dei redditi, pagina 174 s.
Adelaide (Beata), p. 91.
Adizione di eredità per un religioso di voti solenni, p. 117 s. ma cfr. p. 154.
Affrancazione di fondiarie dovute a corpi morali, p. 125; circa la redenzione del canone, cfr. p. 295 ss.; procedura, pagina 312 s.
Agonizzanti: P. U. del Transito di s. Giuseppe in loro favore, p. 259 ss.; altare privilegiato per essi, p. 261, 307 s.
Alienazione: se sia negozio d'amministrazione, p. 81.
— multipla, circa il beneplacito apostolico, p. 348.
Alpinismo, p. 317.
Altare privilegiato, p. 307 s.; per gli agonizzanti, p. 261.
— come vada inteso, p. 307 s.
Amministrazione, se comprenda la alienazione, p. 81.
Anello, uso, p. 119.
Anime purganti, più abbandonate, p. 321 s.
Anniversari *improprie sumpti*, p. 283.
Antifona finale B. M. V. nell'Officio, pagina, 239 s.
Aperitio *oris*, p. 143 ss.
Appello: ripresa, p. 142.
Archivi e biblioteche ecclesiastiche: cure della S. Sede, p. 243, 247 s.; nuove prescrizioni, p. 245-249, questionario, 249.
Arte (opere d'), contrarie al senso cristiano: come si debba scriverne, p. 131.
Assicurazione, invece della cauzione, pagina, 119.
Associazioni e Federazioni tra il clero: competenza della S. C. del Concilio, p. 81.
Assoluzione dalle censure, p. 50, 51 s.
Astensione dalla votazione per « squagliamento »: effetto giuridico, p. 72.
Atti capitolari, inserzione a verbale, pagina 222.
Atti notarili, per contratti soggetti all'autorizzazione, p. 119.
Atto eroico di carità, p. 221.
Ausiliare Vicario Generale, quanto alla benèd. papale, p. 350.
Autorizzazioni ad acquistare: competenza conferita ai Proc. Gen. presso le Corti d'Appello, p. 183 s.
— responsabilità per l'omissione, 119–120.
— *ad lites*, p. 120.
— prova della concessione, p. 173.
Avvisi sacri: se occorra per essi la licenza dell'autorità di P. S., p. 126.
Azione cattolica, p. 186; principi e norme, p. 331; statuti, p. 332; Giunta centrale, p. 333; Giunte diocesane, p. 335; Organizzazioni, p. 333; Consigli parrocchiali, p. 338; Tesseramento e bilanci, p. 335; Manifestazioni collettive, p. 339.
Azione giudiziaria, come si interdica, pagina, 141 s.
Bacilieri card. Bartolomeo †, p. 94.
Bambino (S.) di Praga: circa le associazioni relative, p. 161.
Banchi in Chiesa: indole del diritto, pagina, 127.
Barat B. Maddalena Sofia, p. 255.
Basilica Vaticana, circa il diritto di battezzare, p. 53, altari privilegiati p. 307.
Battesimo, iscrizione di prole illegittima, p. 349.
Bellarmino (B) Roberto, p. 254, 255.
Benedetto XV, suo elogio in bocca di Pio XI, p. 26.
Benedizione Apostolica, se importi l'indulgenza plenaria, p. 159.
Benedizione papale con ind. plen. diritto del Coadiutore del Vescovo, p. 181; se anche dell'Amministratore Ap., p. 181 s.

Benedizione con la Pisside, p. 118; ripetuta nello stesso giorno, p. 182.
Benedizioni nuziali: fuori di Messa, pagine 299; pel tempo chiuso, p. 300 s.
Benefici eccl.; soggetti a conversione: Falcidie operate, p. 212 ss.; conferimento a non indigeni, p. 111 s.
— parrocchiali, non soggetti a conversione, p. 215 ss.
Beneficiati, quanto alla cauzione, pagina 119.
Beni di fabbriceria e di culto, p. 344 ss.
Benilde (Fratel) ven., p. 92.
Bernardo (s) da Mentone, patrono degli alpinisti, p. 317.
Biblioteche: cfr. p. 318; scomuniche, pagine 221.
Bis (*Ne*) *in idem*, p. 171 s.
Blasucci, ven. Domenico C. SS. R., p. 91.
Breviario Romano: nuovi cambiamenti, p. 33 ss.
Buona Morte, (apostolati della), 103 s.
— Preparazione, p. 107.
Cadavere, trasferimento, p. 119.
Candelora: messa e processione; quali Messe escluda, p. 325.
Canoni: affranco, p. 295 s. 309 ss. se dovuti a corpi morali, p. 346 s.
Canonicati, per i non indigeni, p. 113.
Canonici d'Ufficio, circa lo stallo, p. 138; circa gli oneri speciali p. 365 s.
Canonico, deputato all'archivio e biblioteca o museo capitolare: guadagna le distribuzioni, p. 247; cfr. anche *Rappresentanza*.
Capitoli: erezione e soppressione di dignità: competenza della S. C. Concistoriale.
Capitolo: pretesa esenzione dalla giurisdizione del Vescovo, p. 137.
Cappella del SS.mo se possa addobbarsi di nero, p. 350.
Cappellani della R. Marina, p. 308 s.
Cappellanie laicali, p. 115 se possano formarsi in collegio, p. 115.
Carabantes (ven.) Giuseppe da, cappuccino, p. 91.
Carità nelle dispute, p. 404; specie con gli orientali p. 358.
Cauzione da prestarsi dai beneficiati, pagina, 189.
Cavallo sac. Gerardo, degradato, p. 319.
Ceneri: occorrenza della festa del S. Patrono, p. 349.
Censi: prescrizione, p. 125; circa le tasse che li colpiscono, p. 301 s.
Cero Pasquale: se debba spegnersi dopo il vespro, quando segue la benedizione eucaristica, p. 207; se debba accendersi quando nella Messa e vespro solenne *coram SS.mo exposito*, p. 107 s.
Certificati di Curia, circa gli oneri di Messe, p. 121.
— Tassa di bollo, p. 119.
Chierici: esenzioni e privilegi sanciti per concordato, p. 61 s.; circa gli uffici che involgono responsabilità finanziarie, pagina 304 s.
Chiesa funerante: preferenza da dare al suo clero, p. 282.
— non dipendente dal parroco e senza proprio rettore, p. 221.
Chiese e oratori: commerciabilità, p. 119.
Cimiteri: Messa e funzioni, p. 286.
Cingolo di S. Tommaso d'Aq., p. 228.
Citazione in giudizio contro il privilegio di foro, effetti civili e canonici, 349.
Cittadinanza, nella collazione di canonicati e benefici, p. 111.
Clausola in contratto d'alienazione: come possa garantirsi, p. 348.
— *sublata*, p. 143.
Clausole *de stylo comuni*, p. 152 s.; 302.
Coadiutore con successione, quanto ai frutti intercalari, p. 125.
Codice: sua applicazione ai rapporti giuridici da ordinarsi *ex novo*, nella cessazione degli antichi, p. 136.
— Canoni più largamente studiati: 34, pagina 48; 39, p. 291; 100, p. 44; 249, p. 80; 401, p. 111; 403, p. 75 e 323; 462, p. 48; 488, p. 44; 491, p. 280; 543, p. 58; 555, p. 48; 575, p. 58; 581, pagina 156; 582, p. 117; 606, p. 51, 638, s. p. 49 s.; 647, p. 297 s; 674, p. 57; 774, p. 49; 806, p. 118; 821, p. 24; 855, p. 237; 1044 s., p. 49; 1045, p. 25; 1264, p. 65; 1429, p. 292 s., 294; 1450, p. 24; 1451, p. 49; 1462, p. 49, 81 ss.; 1486, p. 292 s., 294 s.; 1542, p. 295 s., 1733, p. 142; 2350, p. 345; 2252, p. 50.
Collegio: atto di erezione, p. 116: se basti la tacita approvazione di statuti nel caso, p. 115 s.

Colletta imperata *pro re gravi*, p. 350.
— *de Spiritu Sancto*, p. 158.
Colombano (s.), p. 317 s.
Commerciabilità di cose e edifici sacri, p. 119.
Commissariato diocesano pei documenti e monumenti, p. 245.
Compagnia di Gesù, p. 236.
Competenza nelle cause di inconsumazione del matrimonio, p. 263 s.
— giudiziaria, interpretazione, p. 80.
— del tribunale laico, p. 171 ss.
— *ratione personarum*, p. 172.
Comune, quanto al concorso nelle opere per gli edifici di culto, p. 125; iscrizione trentennale di spese di culto in bilancio, p. 124.
Comunione dei fedeli nella Messa cantata di requiem, p. 158.
Concilio provinciale di Tours: approvazione, p. 291.
Concordato lettone, p. 60.
Concorso: forma precaria di collazione: vantaggi, p. 86, e vantaggi, p. 87 s.
— pei benefici curati di patronato laicale, p. 49, 81 ss.
Condizione, in genere, cfr. p. 293 ss.; nel matrimonio: concetto e prassi, p. 167; prova giuridica, 168.
— promissiva, d. 167.
— di convivenza, p. 124.
— di dedicarsi allo stato eccl., p. 124.
Conferma pontificia, p. 143.
Confraternita, precedenza nei funeri, p. 22.
— trasformata: caratteri, p. 123 ss.
— spese conservate, p. 123.
Congregazioni *iuris dioecesani*, p. 44 s.; prescrizioni circa la loro formale erezione, p. 55 s.
Congrua: carattere alimentare e intrasmissibilità, p. 122.
— liquidazione, p. 285.
— accertamento d'attività, p. 121, e di passività, p. 121-285.
— per leggi anteriori al 1921, p. 159 s.
Consanguinità: impedimento unico o multiplo? p. 164 ss.
Consiglio di male minore, p. 204.
Consumazione del matrimonio invalido per condizione, p. 169; vedi *Inconsumazione*.
Contumacia come disobbedienza al giudice, p. 263.
Copula *dimidiata*, p. 201-204.
Corone, circa le indulgenze, p. 159,
Corporazioni religiose, se possano acquistare mediante i singoli individui, p. 124;
Cosa giudicata: fondamento, p. 140; nelle sentenze matrimoniali, p. 139 ss.
Cotta e stola nell'estrema unzione, p. 282.
Cottolengo (B.) Giuseppe, p. 255.
Credo in doppi di I e II cl. fuori di domenica e nell'ottava comune, p. 325.
Cresima, con l'olio dei catecumeni, p. 182.
Crispino (B.) da Viterbo, p. 255.
Croce su l'altare, p. 283.
Crocifisso sul pulpito, p. 22.
Culto Eucaristico: suo risveglio provvidenziale, p. 185; vincolo di unità con orientali, p. 359 s.
Cum Nuperrimis, commento al decreto, p. 208 ss.
Cumulo d'indulgenza, p. 282.
Dataria, clausole nelle dispense matrimoniali, p. 166.
De Herrera y de la Iglesia card. Giuseppe M. Martin †, p. 92.
De Lamennais, ven. Giov. M. Robert. p. 255.
Delegazioni apostoliche nuove: Cina, pagina 64, Africa merid. p. 64.
De Montaignac De Chauvance ven. Ludovica Teresa, p. 255.
Devoluzione alla S. Sede, p. 71 s.
Digiuno, p. 349; dispensa, p. 181.
— eucaristico; per la celebrazione, pagina 129 s., 305 ss.; 361.
— per la Comunione: competenza della S. C. dei Religiosi, p. 79.
Dignità capitolari: erezione e soppressione, p. 79.
Diminuzione notevole, p. 214 s.
Dimissione di religiosi: circa il ricorso, p. 297 s.
Diocesi: oggetto di competenza della S. C. Concistoriale e della S. C. del Concilio, p. 79.
— nuove: Coros, Cumanà, Valencia, San Cristobal nel Venezuela; Huejutla e Papantla, nel Messico; p. 256; Barra do Pirahy e Campos, 318; Calicut, Tuticorin, p. 318.

Dio sia benedetto, dopo la Messa pagina 119, 280.
Diritto acquisito, come vada inteso, pagina 55.
Dispensa matrimoniale, concetto e prassi, p. 165. ss.
— in caso d'urgenza, p. 25.
— per telegrafo o telefono, p. 49-51.
Distribuzioni, agli effetti del seminaristico, p. 59.
— se si perdano da chi è presente, pagina 137.; cfr. *canonico*.
— se la perdita possa decretarsi per pena disciplinare, p. 137.
Divorzio: sentenza estera, se eseguibile nel Regno, p. 122.
Duello, irregolarità, p. 138.
Dummodo: indica invalidità, p. 293.
Economo di B. V., se possa essere un canonico, p. 348.
Edifici di culto: concorso del comune nelle spese, p. 725.
Elemosine parrocchiali, p. 344.
Emigranti: tessera ecclesiastica, p. 108 s.
Enfiteusi: locazione e liberazione di fitti, p. 126; affranco del canone, p. 295 s.
— per prescrizione, p. 124.
Esequie del vescovo ecc., p. 222.
Esercizio (tassa) inapplicabilità pei sacerdoti, p. 249-253.
Esorcismo *in satanam*, ecc., p. 283.
Esposizione missionaria vaticana, pagina 186 s.; 235, 319.
Eymard (ven.) Giuliano, p. 255.
Extra *claustra*, indulto, p. 49, 51.
Fabbriceria, p. 123.
Facoltà quinquennali dei vescovi, modo di concessione, p. 200 s.
Fidelium *animae*, quando si possa omettere, p. 110.
Fondatori di Chiese e benefici: privilegi che si possono loro concedere, p. 25; segnatamente circa l'apposizione di lapidi col loro nome in luoghi sacri, p. 24.
Fondazione (legge di), cosa s'intenda relativamente al giuspatronato, p. 59, 70, 323 s.
— consiste nella dotazione *de propriis bonis*, p. 324.
— in parrocchie regolari, p. 345 s.
— di opera pia: impugnabile dagli eredi, p. 123.
Fondazione di patrimoni sacri, p. 120.
Fonte battesimale: erezione, se occorra il consenso del Capitolo, p. 60.
— per immersione, p. 60.
— diritto di cumulativa, come si eserciti, p. 60.
— diritto esclusivo e cumulativo, p. 49, 52-57.
— benedizione, p. 205.
— obbligatoria anche nella vigilia di Pentecoste, p. 206; anche questa sembra riservata al parroco, p. 206.
Formazione del Clero, p. 283 s.
Francesco (ven.) da Camporosso, p. 91.
— (S. d. D. da Picciano O. F. M., p.
— (S.) di Sales: opportunità del suo centenario, p. 34 s.; il santo *amabile*, pagina 35 ss.; suoi scritti, p. 37 s.; suo istituto, p. 38 s.; carattere della sua apologia, p. 39 ss.; modello e patrono dei controversisti e degli scrittori cattolici, p. 42.
— (S.) Saverio, sue eroiche fatiche missionarie, p. 101 ss.
Garicoïts (B.) Michele, p. 254, 255.
Genovese (S. d. D.) Filomena, p. 255.
Gestione utile: atti validi, p. 120; cfr. 153.
Gianelli ven. Antonio M., p. 91.
Giosafat (S.) Kuncevicz, martire dell'nità della chiesa in Oriente, p. 354 ss.; efficacia delle sue opere e del suo martirio, p. 357 ss.
Giubilato (Canonico), p. 215; circa gli obblighi consuetudinari, 217 ss.
Giuspatronato, a titolo di fondazione, come s'intenda, p. 70, 323.
— abolizione, p. 49, 83, 88 s.
— unificazione, p. 83, 87.
— cessazione per rifiuto del patrono alle riparazioni dell'edificio, p. 350.
— regio: circa il limite di tempo per la presentazione, p. 71.
Gliozzo sac. Gaetano, viene dichiarato scomunicato vitando, p. 43 s.
Haze (ven.) Teresa, p. 255.
Ignazio (S.) di Loyola, sua provvidenziale missione, p. 98 ss.; gli « Esercizi », p. 99 ss.; festa elevata a doppio maggiore primario, p. 327.
Imbert ven. Lorenzo e comp., p. 255.
Immunità sancita in concordato a norma del Codice, p. 62.

Imposta di R. M. reale e personale p. 147; origine, p. 159; carattere, p. 148.
— se sia compresa nelle clausole «ab omni onere reali et personali», p. 148, ss.
— su beneficio, p. 178 s.
— su pensione beneficiaria, p. 173.
Impotenza, quanto al matrimonio, p. 123, 285.
Incompetenza, dichiarazione del giudice in qualsiasi stadio, p. 242.
Inconsumazione, prova e procedura, p. 262.
Indipendenza (spirito di), p. 90 s.
Indulgenza, cumulo nelle corone, p. 159.
— plenaria, e benedizione apostolica, pagina 159.
— in forma *iubilaei* pei novizi che professano *in articulo mortis*, p. 133.
Indulgenze del mese del SS. Cuore di Gesù, p. 22.
— del Rosario, nel mese di ottobre, pagina 182.
— per le Lodi *Dio sia benedetto*, p. 280 s.
— per la visita del SS.mo, p. 328.
— per l'orazione di S. Tommaso prima dello studio, p. 231.
— per gli ascritti alla P. O. della santificazione del Clero, p. 284.
— per la P. S. del Transito di S. Giuseppe, p. 258-260 s.
— per la Pia società di M. SS. della Buona Morte, p. 103 s.
— per l'Associazione del S. Bambino di Praga, p. 162 s.
Insegnamento religioso nelle scuole primarie; procedura nella richiesta, p. 183.
Insegne (concessioni di); se equivalga all'erezione in collegio, p. 16.
Intercalari (frutti), dovuti dal coadiutore con successione, p. 125.
Istituto (Pont.) Orientale, p. 358.
— di Musica sacra, p. 65 ss.
Istruzione catechistica, p. 232; ufficio centrale di direzione e sorveglianza in Roma, p. 233; scuole superiori regionali, p. 232.
Laudemio, p. 312 s.
Le Clerc ven. Alessia, p. 91.
Legato generico di beneficenza, p. 126.
Le Marillac (B.) ved. La Gras, p. 91.
Leonardo (S.) da Porto Maurizio, patrono delle missioni al popolo, p. 234.
Lex Rhodia, p. 179 s.
Libri proibiti, Sanz Boronat, p. 107.
— Mir, Recalde, Salette, p. 236.
Libri, scomunica contro chi li asporta da determinate Biblioteche, p. 221.
Lioger S. D. Maria Veronica del Sacro Cuore, p. 91.
Locazione, p. 120, aumento o riduzione del canone, p. 121.
Longo ven. Michelangelo da Marigliano, O. F. M., p. 255.
Lorenzo (S. d. D.) P. M. da S. Francesco Saverio, Passionista, p. 255.
Lorenzo (B.) da Villamagna, p. 255.
Luce elettrica presso il SS.mo esposto, p. 350.
— circolare riguardo ai nuovi impianti nelle chiese, p. 330.
Ludovico da Casoria (ven.): perorazione concistoriale della causa, p. 31.
Luoghi Santi, diritti della cattolicità su di essi, p. 26 s.
Mandati, nell'assoluzione dalle censure, p. 50, 51 s.
Maria St., pietà degli Orientali, venerazione di Lei, p. 360.
Marini, card. Niccolò †, p. 256.
Matricità per diritto di fonte, p. 53, 54.
Matrimonio solo religioso: prova civile, p. 122.
— rato non consumato: principi giuridici, p. 262; regole di procedura, p. 263-279; competenza, p. 263; introduzione della causa, p. 264; tribunale, p. 265; ufficio del giudice, p. 266 s.; citazione, p. 268; giuramenti, p. 270; istruttoria, p. 270 s.; testimonianza, p. 273 s.; settima mano, p. 273; presunzione e indizi, p. 275: esame fisico, p. 276; chiusura del processo, p. 278; dispensa ed esecuzione, p. 279.
Mauritius (isola) circa il *Tametsi*, p. 329.
Mense episcopali: rendite e proventi, competenze della S. C. Concistoriale, p.
Messa manoscritta, p. 222.
— privata, quale dicasi, p. 159.
— di mezzanotte, a Natale; se il Vescovo possa proibirla generalmente, p. 24.
— in onore di santo: circa la commemorazione, p. 158.
— votiva *pro fidei propagatione*: dichiarazioni, p. 46 s.
— votiva del S. Cuore in giorno trasfe-

rito, p. 239; in tempo natalizio, p. 240 e p. 325.
Messa *Egredimini*, p. 221.
Messe votive, p. 221.
— *pro aliquibus locus*, come votive, pagina 221.
— nell'anniversario del Papa, p. 222.
— del santo, in suffragio del defunto, pagina 349.
— esequiale proibita, se importi anche la proibizione dell'ufficio dei morti e altre funzioni funebri, p. 349.
— di *requiem* cantate: orazioni prescritte nel ritorno in sacrestia, p. 159; circa la Comunione dei fedeli, p. 158; assoluzione per altro sacerdote, p. 158.
— *in obitu sacerdotis*, p. 159.
— *post acceptum nuntium mortis*, p. 221.
Michelina (ven.) del SS. Sacramento, pagina 255.
Milizia angelica: commutazione del cingolo, p. 228.
Ministero sacerdotale, p. 251 s.; natura dei suoi proventi, p. 251 s.
Missionari, reclutamento, p. 283.
Mitra canonicale: foggia, p. 282.
— uso, p. 22, 349.
Monache di Francia e Belgio di voti semplici, p. 238; non esenti, p. 238; possono chiedere i voti solenni e la clausura papale, p. 239.
Museo diocesano, p. 246 s.
Musica sacra: Istituto Pont. in Roma e suoi statuti, p. 65-67.
Nomina invalida, sanata ex *patientia Superioris*, p. 72.
Notifica di sentenza, p. 170, s.
Noviziato, voto del Capitolo nell'ammissione, p. 87.
— computo dell'anno, p. 48, 50.
Novizio proveniente da altra religione, circa l'abito, p. 207.
— circa la professione *in articulo mortis*, p. 131 s.
Omnia *parata ad nuptias*, senso della frase, p. 25.
Onanismus *coniugalis*, p. 202 s.
Oneri, in materia beneficiaria, p. 149 s.
Opere pie e lasciti di culto, competenza su la trasformazione, p. 123.
Orazioni votive *ad libitum*, p. 221.
Ordinario, circa i bilanci di una parrocchia religiosa, p. 343 s.; circa le pie fondazioni in essa, p. 345 s.; cfr. Vescovo.
Ordinazione, cause per nullità o contro gli obblighi: competenza della S. C. dei Sacramenti, p. 79 s.
Oriente (sollecitudine del Papa per l'), p. 27, 356. - Modo di polemica verso gli orientali, p. 358 ss.
Ostia, nell'esposizione di XL ore, p. 282.
Pacificazione europea: appello del Papa, p. 223 s., 359.
Pampalon (S. D.) Alfredo C. SS. R., p. 92.
Paquay S. D. Valentino, introd. di causa e dati biografici, p. 91.
Parrocchia, sua autonomia, p. 126.
— incorporata al Capitolo; circa la nomina del vicario perpetuo, p. 134-136.
— di giuspatronato laico; circa il concorso, p. 82.
— religiosa, controllo dell'Ordinario, pagina 343 s.
Parroco, circa le processioni di altre chiese, p. 48, 50.
Patrono laico, se sia tenuto a presentare solo gli approvati nel concorso, p. 49, 81-90; circa gli alimenti, p. 341.
— rivendicante, quanto agli oneri, p. 120.
Peccatori pubblici: ammissione alla Comunione, p. 237; riparazione dello scandalo, p. 237.
Penitenzieria, suo stile nelle dispense matrimoniali, p. 166.
Pensionario, concorso negli oneri del beneficiario, p. 179-181; 301 ss.
Pensione, facoltà dei vescovi, p. 291-294, 341: circa le tasse che la colpiscono, p. 301 s.
— alimentare al patrono, p. 341.
Perpetuità di enfiteusi o alta prestazione, p. 309 s.
Personalità giuridica, p. 44.
Pio XI, prima benedizione al popolo, p. 3; ricorda le prime geste del suo pontificato, p. 4; descrive i mali attuali e ne indaga l'origine, p. 5 s., 33 s., 63; indole ed efficacia della pace di Cristo, p. 12 s.; mezzo a conseguirla: il regno di Cristo, p. 17 s.; suo proposito circa la ripresa del Concilio Vaticano, p. 18; per l'azione cattolica, p. 19 s.; denunzia i pericoli del modernismo sociale, p. 21;

relazioni della Chiesa con le Nazioni, p. 20; e con l'Italia in ispecie, p. 22 s.
Pio da Petralcina, p. 204 s.
Portio *paroecialis*, pei funeri in cattedrale di cui il parroco è canonico, p. 280.
Prefazio, nelle Messe del 6 e 12 febbraio (commemorazione dell'elezione e coronazione del S. P. Pio XI), p. 47; nel 18 novembre se cade di domenica, p. 48.
— nella Messa dinanzi al SS.mo esposto, p. 110 s.
Prefetture apostoliche, nuove, p. 46, 64, 318.
Prelato Domestico, insegne proprie, pagina 119.
Prescrizione quinquennale: applicabilità al suppl. di congrue e spese di culto, p. 122.
— liberativa: requisiti e effetti, p. 303.
— regime, se cominciate col vecchio diritto, p. 303 s.
Primato Romano, vincolo dell'unità della Chiesa, p. 353 s.
Prisco card. Giuseppe †, p. 92 s.
Privilegio, cessazione, p. 112 s.
— del foro, p. 173.
— Sabatino, p. 64.
Procedura matrimoniale, p. 262 s.
Processioni fuori di chiesa, diritti del parroco, p. 48, 50.
Professione religiosa *in articulo mortis*, p. 131-134.
Propagazione della Fede: opera pontificia, norme di corrispondenza, p. 75 s.; cfr. Messa votiva.
Quarant'ore: esposizione, p. 282.
Questua per suppellettile di chiesa, pagina 126.
Rappresentanza di un capitolo, circa le distribuzioni dei delegati, p. 220.
Regolari, circa gli atti civili per adozione di eredità, p. 117 s.; ma cfr. pagina 154 s.
Renan Ernesto, p. 127.
Religiosi, precedenza nelle loro chiese, p. 281; dimissioni dopo i voti temporanei, p. 297 s.
Ricchezza mobile: indole della tassa, ecc., p. 154 ss., 302 s.
Richelmy card. Agostino †, p. 258.
Ricorso contro il decreto di dimissione, p. 297 s.
Rinunzia di parrocchia con riserva di pensione, p. 290 ss.
Riti, diversità, p. 359.
Rivalsa per ritenuta: conosciuta anche nel diritto ecclesiastico, p. 151; su la base della *negotiorum gestio*, p. 153 s.; p. 174 s.; cfr. 301 s.
Rota Romana: regole, p. 351; studio giuridico annesso al Tribunale, p. 351 s.
— competenza nelle cause dei Vescovi, p. 241; nelle cause o definita in linea amministrativa, p. 242.
— competenza su questioni preoccupate dalle SS. Congregazioni, p. 143 s.; sentenze interlocutorie inappellabili, p. 145.
Russia (vicende di), p. 187 s., 358 s.
— giaculatoria in suo favore, p. 208.
Salette, apparizione, p. 236.
Sasso sac. Tommaso, degradato, p. 131.
Scapolari, iscrizione di nomi, p. 159.
Scisma greco, p. 354 s.
Scomunica, contro un sacerdote ribelle, p. 28.
Scuole laiche, competenza sui sacerdoti che vi insegnano o le frequentano, pagina 79 s.
Secolarizzazione, indulto, p. 48 s.; dei religiosi *iuris dioecesani*, p. 57.
Segnatura (Sup. Trib.), circa le interlocutorie Rotali, p. 145 s.; competenza del Congresso, p. 146.
Seminari, alienazione di beni, competenza, p. 79.
Seminaristico, spese deducibili, p. 220.
— come si computa il reddito imponibile, p. 59.
Sentenza interlocutoria rotale, p. 146.
— matrimoniale se passi in giudicato, p. 140 s.
Separazione personale per infermità contagiosa, p. 123.
Sepolcro (diritto di), p. 119.
Slavi orientali, relazioni dei Papi con essi, p. 354 s.; odierne condizioni p. 358 s.
Soldevila card. Giovanni † 256.
Solforazione dei mosti, p. 289 s.; delle botti, p. 290.
Sottoquadri p. 350.
Soubirous ven. Bernardetta, p. 255.
Spese di culto, origine, p. 124.
— comunali, circa la congrua, p. 121.
— prescrizione quinquennale, p. 122.

Stalli corali, debbono ordinarsi dalla cattedra episcopale e mutare con essa, pagina 136 s.
— precedenza per gli uffici, p. 138.
Statuti capitolari, loro indole, p. 219; ingiunzione della S. C. del Concilio, pagina 290.
Stola nelle processioni di una ex-recettizia, *absente parocho*, p. 348.
Studi dispense per gli ordinandi religiosi, p. 324 s.
Subeconomo, circa la vendita di beni parrocchiali, p. 125.
Successione: riforma dell'imposta, pagina 313 ss.
Sussidi a chierici e laici poveri, se l'ente destinato a provvedervi sia ente elemosiniero, p. 126.
Tametsi, se sia pubblicato nella diocesi di Porto Luigi, p. 329.
Tassa d'esercizio, inapplicabilità ai sacerdoti, p. 159.
— di bollo pei certificati di Curia, p. 119.
— di manomorta, p. 178 s.; di ricchezza mobile, p. 147 ss.; 154 ss.; su una pensione p. 301 s. Vedi *Imposta*.
— di successione, p. 314 s.; complementare, p. 316.
Te Deum, circa i versetti e le orazioni, p. 222; se gli segue la benedizione eucaristica, p. 151.
Telegrafo e telefono, nelle dispense, pagina 49-51.
Teresa (B.) del Bambin Gesù, p. 91, 254-255.
Testamento olografo su la parete di una chiesa, p. 124.
Tommaso (S.) d'Aquino: provvidenziale celebrazione della sua canonizzazione, p. 193; sue virtù, p. 194 s.; sua scienza infusa, p. 196 s.; suo ufficio nella Chiesa, p. 197; « Dottore universale », p. 197 s.; sistema scientifico, p. 198 s., filosofia, p. 199; teologia, p. 225; biblica e liturgica, p. 227; autorità ed esempio, pagina 228; milizia angelica, p. 228; necessità di seguirlo, p. 230; celebrazione del centenario, p. 231; sua orazione, p. 231.
Transito di S. Giuseppe (Pia Società), p. 257-261.
Tre Messe nel giorno dei defunti, quanto all'applicazione, p. 118.
Trono o sede episcopale, multipla, pagina 137 s.
Uffici, che gli ecclesiastici non possono assumere, p. 304 s.
Unità della Chiesa p. 353 s.; nell'Eucaristia p. 359 s.
Valore nominale, p. 295-297; variabile: accertazioni, p. 310 s.
Vangelo in fine di Messa nelle dom. min. impedite, p. 350.
— dinanzi al SS.mo esposto, p. 110.
Vedova, circa la benedizione nuziale, pagina 300 s.
Vedovanza (condizione di), comprende anche il matrimonio religioso, p. 122.
Vescovo, circa il diritto comune, p. 24.
— quando possa dispensare i voti religiosi, p. 51.
— circa gli enti collegiali laicali, p. 119.
— se abbia senz'altro la facoltà di dare i mandati nell'assoluzione da censure, p. 50-51 s.
— quando siano giudicabili in S. R. Rota, p. 241.
— Castrense per l'Italia, p. 128.
Via Crucis *a cornu Epistolae*, p. 283.
Vianney B. Giovanni, p. 255.
Viatico, delazione occulta, p. 282.
— benedizione in chiesa al ritorno, p. 158.
Vicariati apostolici nuovi, p. 64, 256, 318.
Vicario foraneo, eleggibilità ai Consigli comunali e provinciali, p. 127.
— generale: prassi della precedenza in coro, p. 219 s.; e nelle adunanze capitolari, p. 220.
— adiutore, p. 348.
— sostituto, p, 182.
Vino della S. Messa, p. 289, s. 350.
Vocazioni ecclesiastiche: scarsezza e rimedi, p. 201.
Voti solenni *ex instituto*, semplici, in concreto, p. 73 s.
— di povertà, se interdica la gestione o amministrazione *favore Religionis*, pagina 155 s.
— di religione, dispensa da parte del Vescovo, p. 51.
Voto del Capitolo nell'ammissione al noviziato, p. 57 s.
Zelo delle anime, in che consista, pagina 103, s.

AI LETTORI

Ci avviamo ormai a grandi passi verso il cinquantesimo della nostra RIVISTA, che vide la luce nell'anno 1876: l'anno 1924 è dunque il penultimo della prima sua èra. A commemorarne il cammino, certo non infecondo di utili risultati per la scienza ecclesiastica e, - indirettamente nell'esecuzione ma primariamente nell'intenzione - pel bene delle anime, non saremo forse soli, come per lunghissima pezza siamo stati soli a batterlo. Oggi una bella corona di periodici, quali più specializzati, come dedicati a particolari ceti ecclesiastici o a particolari interessi del clero, quali più generici, come quelli che abbracciano in più largo complesso l'opera pastorale, alleggeriscono il peso che il MONITORE per gran tempo ha portato da solo, e gli consentono di dedicarsi interamente al suo compito, cui si ispira anche il suo nome, che è quello di partecipare al clero e illustrare la legge, *che deve governare i suoi atti, e facilitargliene l'applicazione e l'esecuzione.*

Per parte nostra a commemorare il nostro cinquantenario, su l'esempio di altri periodici - come la " Civiltà Cattolica " - ci proponiamo raccogliere in un volume a modo di indice generale *la indicazione concisa degli argomenti trattati, e in esso verrà assorbito l'*indice della terza serie, *che tanto insistentemente ci si chiede.*

Ma intendiamo ancora prepararci al cinquantenario riesaminando scrupolosamente e severamente, l'esecuzione che, specie in questi ultimi anni è stata data al Programma *tracciatoci con l'esempio dal venerato fondatore l'E.mo Card. Casimiro Gennari di cui la RIVISTA vuol continuare non solo il nome, ma anche lo spirito: esecuzione di cui non ci nascondiamo le involontarie manchevolezze, e alle quali ci proponiamo provvedere, per quanto sia possibile eliminarle in un'opera umana.*

Questo solo ci chiedono gli Associati, che conoscono e approvano i propositi loro espressi da vari anni, solo domandandoci di intensificarne l'esecuzione. Speriamo che, anzitutto con l'aiuto del Signore, con quello di più attenta opera da parte dei nostri collaboratori, con quello che le circostanze più favorevoli ormai ci promettono, riusciremo a soddisfare la loro giustissima aspettativa. Non abbiamo menzionata la maggiore fedeltà dei nostri Amici nel sostenere l'opera della RIVISTA, perchè ne abbiamo già sperimentate in gran parte le migliori prove, e siamo sicuri che ognuno di loro intenderà e compirà da sè quel che possa ancora desiderarsi, nel far conoscere non solo di nome, ma in effetto, sempre più largamente il MONITORE, e nel fornirci i mezzi per migliorarlo sempre più, dovendo esser perenne il nostro tendere alla perfezione.

Ed ora all'opera, per render fecondo di dottrina e d'azione pel bene, il nostro quarantanovesimo anno, che sia a tutti Buon anno nel Signore!

LA DIREZIONE

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.